

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

4° Reparto – 10^a Divisione

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

Allegati: 1

OGGETTO: Disposizioni per il servizio svolto dai volontari del Corpo degli Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) ai fini pensionistici.

A TUTTI GLI ENTI

LORO SEDI

^^^^^^^^^^

Pervengono a questa Direzione generale diverse istanze di collocamento a riposo relative a dipendenti civili del Ministero della Difesa che hanno svolto il servizio militare in qualità di volontari del corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM), nonché eventuali periodi di prolungamento nell'ambito del medesimo corpo e con periodi di imbarco effettuati sia durante il periodo assimilabile al servizio militare di leva, sia durante quello eccedente la leva.

Avendo riscontrato diversi dubbi e differenti prassi applicative sulla corretta valutazione ai fini pensionistici di tali periodi, questa Direzione Generale per il personale civile ha interessato direttamente l'INPS che con nota n. 6785/2019 ha fornito una esaustiva risposta (in allegato), sulla base della quale si forniscono le seguenti indicazioni:

- a) Per il periodo svolto in adempimento del servizio militare di leva obbligatorio il dipendente avrà diritto a vedersi riconosciuta tanto la contribuzione figurativa relativa a tale servizio che la eventuale maggiorazione relativa all'imbarco ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 1092/73;
- b) Per il periodo eccedente la leva, essendo in presenza di una contribuzione effettiva, la stessa dovrà essere valorizzata mediante l'istituto del computo, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 1092/73, computo che potrà avere ad oggetto esclusivamente la contribuzione effettiva presente nella Cassa Nazionale per la Previdenza Marina, con esclusione delle maggiorazioni di servizio relative all'imbarco.

Alla luce di quanto sopra riportato, in sede di sistemazione della posizione assicurativa sull'applicativo INPS-NuovaPassWeb dei dipendenti amministrati, gli Enti competenti alla gestione pensionistica sono tenuti ad inserire (qualora non sia già presente a seguito di richiesta di accredito figurativo da parte del dipendente) il servizio militare di leva comprensivo di eventuali

maggiorazioni, mentre quello eccedente la leva dovrà essere inserito solo in presenza dell'apposito decreto/delibera di computo.

Qualora sul citato applicativo sia già stato incluso il periodo di servizio militare svolto in qualità di volontari del corpo degli equipaggi militari marittimi con modalità diverse da quelle finora esposte, gli enti competenti dovranno procedere alla risistemazione delle posizioni assicurative attenendosi alle direttive contenute nella presente circolare.

Si rammenta che la domanda di computo ex art. 11 del D.P.R. 1092/73 può essere presentata in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, nel caso in cui la cessazione avvenga per limiti di età la domanda di computo deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento di detto limite, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 pena decadenza.

Nel caso tale termine non venga rispettato il periodo potrà essere valorizzato solo mediante l'istituto della ricongiunzione onerosa a domanda.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

**Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti**Area Posizione Assicurativa
Gestione Pubblica

Ministero della Difesa

Direzione Generale Per il Personale Civile

IV Reparto – 10^a Divisione - Servizio

persociv@postacert.difesa.it

Oggetto: maggiorazione di servizio sul periodo svolto da volontario nel CEMM.

La presente riscontra la nota del 29/11/2018 prot. 79546 con la quale si chiedono chiarimenti circa il diniego alle maggiorazioni di servizio di cui all'art.19 del DPR 1092/73 sul periodo svolto da volontario nel CEMM dal Sig. [redacted] nato il [redacted].

Al riguardo occorre considerare che il personale appartenente al corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) è stato iscritto a partire dal 1 gennaio 1957 alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara, in relazione al servizio eccedente la leva.

Com'è noto, tale periodo, per gli iscritti alla CTPS, viene valutato tramite computo ai sensi dell'art. 11 del D.P.R 1092/73 relativamente alla contribuzione effettiva relativa ai periodi di servizio prestato, senza maggiorazioni.

La norma infatti testualmente recita: "l'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo...."

Si rappresenta inoltre che la maggiorazione in argomento non è valutabile neanche nelle operazioni di ricongiunzione ex lege 29/79 dei periodi assicurativi dalle gestioni Inps alle gestioni pubbliche dell'ex Inpdap.

Infatti, ad esempio, nel caso di iscritto alla CTPS che non presenta entro i termini previsti dall'art. 147 del D.P.R 1092/73 la domanda di computo per valorizzare un precedente servizio quale volontario nel CEMM, opererà un riconoscimento gratuito per il periodo corrispondente alla leva e una ricongiunzione onerosa a domanda per la restante parte di servizio eccedente la leva stessa, senza alcuna maggiorazione.

Infine, si precisa che il richiamo alla nota 6 sull'estratto conto, fa riferimento agli art. 24 e 25 della legge 413/84 che regolano la disciplina dei *prolungamenti* e che si applicano esclusivamente agli imbarchi su navi mercantili.

Il Dirigente,
Dott.ssa N. De Nigris

